

CONFCOOPERATIVE VENETO - INAIL

**SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO**



**Le novità del decreto correttivo D. Lgs. n. 106/2009  
alle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi  
di lavoro del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008.**

*Venerdì 23 ottobre 2009 – ore 9.00  
Hotel Crowne Plaza via Po 197  
PADOVA*

**TESTO UNICO**  
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81



**PERCHE' IL DECRETO CORRETTIVO**

## SULLA VIA DEL TESTO UNICO

### Genesis



- ❑ **Legge 833/1978** → *con la Riforma Sanitaria si avverte la necessità di un Testo Unico in materia di sicurezza*
- ❑ **X Legislatura 1988** → *vengono formulate delle proposte della Commissione Lama*
- ❑ **XIII Legislatura 1997** → *approvazione in Commissione Lavoro del Senato del testo Smuraglia mai approdato in aula*
- ❑ **Legge n. 229/2003 art. 3** → *delega al Governo per il riordino, la semplificazione ed il coordinamento delle norme di sicurezza*

**D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81**

**Misure attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

*(Pubblicato sul S.O.G U. 30/4/2008)*



**In vigore**

***Il 15 maggio 2008***

## OSSERVAZIONE SUL TESTO UNICO



*Nella evoluzione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è in corso una terza fase*

- ➔ **SICUREZZA OGGETTIVA**  
(delle macchine, degli impianti, degli ambienti)
- ➔ **SICUREZZA SOGGETTIVA**  
(che ha interessato le persone)
- ➔ **SICUREZZA SISTEMATICA**  
(della organizzazione e dei sistemi di gestione)

## **LEGGE DELEGA**

(Legge 3/8/2007 n. 123 art. 1 c. 6)

### **INTERVENTI CORRETTIVI ED INTEGRATIVI**

**Entro il 16/5/2009** il Governo poteva adottare  
**disposizioni integrative e correttive** del  
D. Lgs. n. 81/2008 nel rispetto dei principi  
e dei criteri direttivi fissati dalla legge delega




**Testo Unico**  
(legge n. 123/2007 art. 1 c. 6 )



Proroga

- ▶ Il termine del 16/5/2009 entro il quale il Governo poteva adottare **disposizioni integrative e correttive** del D. Lgs. n. 81/2008 è slittato al 16/8/2009



**D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.**

*(Pubblicato sul S.O.G U. 5/8/2009)*



**In vigore**

**Il 20 agosto 2009**

[www.porreca.it](http://www.porreca.it)

## **PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**

*Il Sito dell'ing. Gerardo Porreca*

(Home) (Notizie) (Mappa) (Linee Guida) (Convegni e Seminari) (Aggiornamento normativo) (Repertorio delle sentenze) (Approfondimenti) (Quesiti) (Rassegna Stampa) (Norme e Prassi) (Links e Motori) (E' accaduto) (Da altri siti) (Il mio Curriculum vitae) (Come contattarmi) (Reserved pages)

- Due Seminari a Padova e Treviso sulle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 106/2009 al Testo Unico sulla sicurezza. Interverrà l'ing. Porreca.
- Conferenza a Udine sulle novità apportate dal D. Lgs. 106/2009 al Testo Unico e sugli obblighi di igiene e sicurezza nel settore alimentare.
- Si è tenuta a Bari il 6 ottobre 2009 la seconda edizione del Salone sulla Sicurezza sul Lavoro. Svolti un seminario e varie esposizioni di aziende.
- Analisi del D. Lgs. n. 106/2009: il "può" ballerino nella nomina del responsabile dei lavori da parte del committente nei cantieri edili.
- Una intervista all'ing. Porreca sulla professione del consulente per la sicurezza sul lavoro pubblicata sul "Bollettino del lavoro" di luglio 2009.

Benvenuto.  
Sei il visitatore n.

592729

Registrazione a titolo gratuito

### **Risposta ai quesiti sulla applicazione del D. Lgs. n. 106/2009.**

20/10/2009

*Leggi in*  
*Quesiti sul*  
*D. Lgs. 106/2009*  
*(previa password)*

**New** Può il figlio del titolare di una impresa esecutrice svolgere l'attività di coordinatore in esecuzione nei cantieri temporanei o mobili? Deve il committente effettuare la verifica della idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo? Può il datore di lavoro che ha frequentato il relativo corso di formazione svolgere l'attività di RSPP in una azienda industriale con più di 30 lavoratori?

### **Seminari di aggiornamento sul D. Lgs. n. 106/2009. A Padova e Treviso.**

19/10/2009

*leggi in*  
*Convegni in*  
*programma*

**New** Organizzato dalla Confcooperative Veneto in collaborazione con l'INAIL si terranno a Padova ed a Mogliano Veneto (Treviso) il 23/10/2009, mattina e pomeriggio, due Seminari di aggiornamento su "Le novità del decreto correttivo D. Lgs. n. 106/2009 alle disposizioni sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del Testo Unico - D. Lgs. n. 81/2008". In entrambi **interverrà l'ing. Porreca.**

## D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106

**Le principali modifiche hanno riguardato:**

**Le definizioni e Il campo di applicazione**

**Il provvedimento di sospensione delle attività**

**La valutazione dei rischi e la redazione dei DVR**

**Gli obblighi del datore di lavoro**

**La responsabilità dei soggetti obbligati**

**Gli obblighi legati ai contratti di appalto**


**La qualificazione delle imprese**

**La formazione dei dirigenti e dei preposti**

**Le visite mediche preassuntive**

**Le funzioni degli organismi paritetici**

**Le sanzioni e il sistema sanzionatorio**



**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE SULLE DEFINIZIONI E  
SUL CAMPO DI APPLICAZIONE**

**(art. 3 D. Lgs. 81/2008)**

## TESTO UNICO

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 2)

Definizioni:

### *Lavoratori equiparati:*

- **socio lavoratore di cooperativa o di società**, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società
- **associato** in partecipazione
- **tirocianti** formativi e di orientamento
- **allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e di corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
- **volontari, come definito dalla legge 266/91**
- **volontari** del Corpo dei VV.F. e della protezione civile **e che effettuano il servizio civile**



**In blu modifiche  
apportate dal  
decreto  
correttivo**

**TESTO UNICO**  
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 3 c. 12 bis)

**Comma  
aggiunto dal  
decreto  
correttivo**

**Campo di applicazione :**

- ➔ ***Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1/8/91 n. 266 e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21.***
- ➔ ***Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e le attività che si svolgono nell'ambito della organizzazione***


**Comma  
aggiunto dal  
decreto  
correttivo**

**TESTO UNICO**  
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 3 c. 3 bis)

*Campo di applicazione :*

➔ Nei riguardi delle **cooperative sociali** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle **organizzazioni di volontariato della protezione civile**, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo **sono applicate tenendo conto delle particolari modalità** di svolgimento delle rispettive attività, **individuate entro il 31 dicembre 2010** con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SULLA SOSPENSIONE DELLE  
ATTIVITA' IMPRENDITORIALI**

**(art. 14 D. Lgs. 81/2008)**

**TESTO UNICO**  
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
coordinato con il D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 14)

Si rammenta:


**Il personale ispettivo del MLP può adottare il provvedimento di sospensione :**

- **qualora riscontri personale irregolare in misura pari o superiore al 20% di quello regolare o**
- **in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in**  
**materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro connessi alle differenze di genere**
- ✓ **il potere di sospensione delle attività imprenditoriali e gli obblighi conseguenti spettano anche agli organi di vigilanza delle ASL nel caso di gravi e reiterate violazioni alle norme sulla salute e sicurezza**


**Modifiche sulla  
sospensione delle  
attività imprenditoriali**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 14)**

- **è stato precisato il concetto di reiterazione**
- **viene indicato che la sospensione è limitata alla parte di attività interessata dalle violazioni**
- **è stato rivisto l'elenco dell'All. I riportante le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- **la somma aggiuntiva da versare è stata differenziata a seconda del motivo della sospensione**
- **è stata esclusa la sospensione per le imprese con un solo lavoratore solo nel caso di lavoro irregolare**
- **è stata introdotta l'alternativa arresto-ammenda per i D. L. inadempienti solo nel caso di lavoro irregolare**



**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E  
SULLA REDAZIONE DEI DVR**


**(art. 28 D. Lgs. 81/2008)**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 28 c. 1)**

Valutazione dei rischi:

Integrazione dei particolari rischi  
da valutare:

**NOVITA'**



**Sono stati aggiunti ai rischi**

- **collegati allo stress lavoro-correlato**
- **riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D. Lgs. n. 151/2001)**
- **connessi alle differenze di genere**
- **connessi all'età**
- **connessi alla provenienza da altri paesi**

**Quelli connessi alla specificità tipologica contrattuale  
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro**

**SULLA VALUTAZIONE  
DEI RISCHI STRESS  
CORRELATI**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 28 c. 1 bis)**

**NOVITA'**

**La valutazione dello stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e **comunque**, anche in difetto di tale elaborazione, **a fare data dal 1° agosto 2010.****



**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 28 c. 2)

**SULLA DATA  
CERTA**

**NOVITA'**

**Il DVR deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato**



**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 28 c. 2)

**SUI CRITERI DI  
REDAZIONE DEI DVR**

**NOVITA'**


**La scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.**



**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 28 c. 3 bis)

**NOVITA'**

**SUI TEMPI**  
**DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E**  
**DI ELABORAZIONE DEI DVR**



**In caso di costituzione di nuova impresa,**  
**il datore di lavoro è tenuto ad effettuare**  
**immediatamente la valutazione dei rischi**  
**elaborando il relativo documento entro**  
**novanta giorni dalla data di inizio della**  
**propria attività.**



**SULLE MODALITA' DI  
EFFETTUAZIONE DELLA  
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 29 c. 3)**


**NOVITA'**

**La valutazione dei rischi deve essere rielaborata nel termine di 30 giorni dalle seguenti causali:**


- **in occasione di modifiche del processo produttivo**
- **a seguito di variazioni della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori**
- **in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione**
- **a seguito di infortuni significativi**
- **quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.**



**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 29 c. 6 e 7)




## **Valutazione dei rischi con procedure standardizzate**



Anche le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV e che occupano fino a 50 lavoratori potranno far ricorso alle procedure standardizzate di cui all'art. 6 comma 8 lettera f) per la effettuazione della valutazione dei rischi.

**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SUGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO**


**(art. 18 D. Lgs. 81/2008)**



**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 18 comma 1 lett. o)

## Sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti:


- ✓ ***Devono consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni su lavoro;***
- ✓ ***Il documento è consultato esclusivamente in azienda;***



**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 18 comma 1 lett. g e g bis)



## Sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti:




- ✓ ***Devono inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto n. 81/2008;***
- ✓ ***Devono, nei casi dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.***

**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 18 comma 1 lett. r e 1 bis)



## Sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti:




- ✓ ***Devono comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;***
- ✓ ***Tale obbligo decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del DM di istituzione del SINP***

**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 18 comma 1 lett. r)



## Sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti:




- ✓ ***Devono comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini assicurativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;***
- ✓ ***Tale obbligo si ritiene assolto per mezzo della denuncia infortuni di cui all'articolo 53 del T.U. di cui al D.P.R. n. 1124/1965.***

**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 18 comma 1 lett. g e g bis)



## Sugli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti:

- ✓ **Devono *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel decreto n. 81/2008;***
- ✓ **Devono, nei casi dell'obbligo della sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro.**



**TESTO UNICO**  
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  
(art. 25)

**OSSERVAZIONE**

## **OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE**



*Il legislatore non ha fornito i chiarimenti attesi in merito agli obblighi del medico competente*

**Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione**


- alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria
- alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori,
- all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori
- alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione.

**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 42)




**Provvedimenti in caso di inidoneità  
alla mansione specifica**

**Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori **garantendo il trattamento corrispondente** alle mansioni di provenienza.**



**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**




**MODIFICHE  
SULLA RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI OBBLIGATI**

**(art. 18 D. Lgs. 81/2008)**

**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 18 comma 3 bis)



## Sulla responsabilità dei soggetti obbligati:




- ✓ **Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente;**
- ✓ **resta ferma l'esclusiva responsabilità di tali soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente**

Convegni e Seminari

**agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.**

[www.porreca.it](http://www.porreca.it)

**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SUGLI OBBLIGHI LEGATI  
AI CONTRATTI DI APPALTO  
(art. 26 D. Lgs. 81/2008)**

**Obblighi connessi ai  
contratti di appalto o  
d'opera o di  
somministrazione**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 26)**



• è stata estesa l'applicazione dell'art. 26 oltre che ai lavori anche ai **servizi e forniture;**

• per i lavori o servizi svolti al di fuori della propria azienda l'applicazione dell'art. 26 è subordinata alla **disponibilità giuridica** dei luoghi nei quali questi si devono svolgere;

• il **DUVRI** deve essere **aggiornato** in relazione alla evoluzione dei lavori;

• il **DUVRI** non è obbligatorio:



- **nei servizi di natura intellettuale;**
- **nelle mere forniture di materiali o attrezzature;**
- **nei lavori o servizi la cui durata non sia superiore a due giorni a meno che non siano da svolgere in presenza di rischi di natura particolare.**



**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 26)**


***Obblighi connessi ai  
contratti di appalto o  
d'opera o di  
somministrazione***

► **Restano fermi gli obblighi del committente datore di lavoro di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, di informarli sui rischi presenti nei luoghi di lavoro dove devono svolgere la loro attività, di coordinarli e di cooperare per la sicurezza.**




**Obblighi connessi ai  
contratti di appalto o  
d'opera o di  
somministrazione**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 26)**




- **i costi della sicurezza da inserire nel DUVRI si riferiscono a quelli necessari per eliminare o ridurre al minimo i costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni**



- **nei casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente questi redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del contratto;  
il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.**

**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SULLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE**


**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 27)**

**Patente a punti**



- ➔ **VIENE INTRODOTTO UN SISTEMA A PUNTI PER LA VERIFICA CONTINUA DELLA IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE, PER ORA LIMITATO ALLE IMPRESE ED AI LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI NEL SETTORE EDILE**
- ➔ **SARA' OPERATIVO SOLO DOPO CHE UN D.P.R. DA EMANARE ENTRO 12 MESI NE DETERMINI LE MODALITA'**

**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**




**MODIFICHE  
SULLA FORMAZIONE DEI  
DIRIGENTI E PREPOSTI**

**(art. 37 D. Lgs. 81/2008)**

**D. Lgs. n. 81/2008**  
**coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**  
(art. 37 comma 7)



## **Formazione dei dirigenti e dei preposti:**



I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.



I contenuti della formazione dei dirigenti e dei preposti comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.


**NOVITA'**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 37 comma 7 bis)**


**Formazione dei dirigenti  
e dei preposti:**



**La formazione dei dirigenti e dei preposti, che era prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 in azienda, può essere effettuata ora anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori**




**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SULLE VISITE MEDICHE PREASSUNTIVE**

**(art. 41 e 42 D. Lgs. 81/2008)**

**NOVITA'**



**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 41 c. 2 e 2 bis)**

**La sorveglianza sanitaria comprende:**

**e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;  
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro,  
a seguito di assenza per motivi di salute di  
durata superiore ai sessanta giorni continuativi,  
al fine di verificare l' idoneità alla mansione.**

**Le visite mediche preventive possono essere svolte in  
fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal  
medico competente o dai dipartimenti di prevenzione  
delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non  
è incompatibile con le disposizioni dell'art. 39 c. 3.**


D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 42)




**NOVITA'**

Provvedimenti in caso di inidoneità  
alla mansione specifica

**Il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.**



**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SULLE FUNZIONI DEGLI ORGANISMI PARITETICI**

**(art. 51 D. Lgs. 81/2008)**

**RIVALUTAZIONE DELLE FUNZIONI  
DEGLI ORGANISMI PARITETICI**

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 51)**

**Svolgono o promuovono attività di formazione**


**Rilasciano, su richiesta delle imprese e a mezzo di specifiche commissioni paritetiche tecnicamente competenti, una attestazione dell'adozione e della efficace attuazione in azienda di un modello di gestione della sicurezza.**

**Gli organi di vigilanza possono tener conto di tali attestazioni ai fini della loro programmazione**

**Comunicano all'INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza**

**territoriali**

**N.B. E' stata abolita la disposizione presente nella bozza in base alla quale i lavoratori dovevano comunicare al datore di lavoro e questi agli O. P. la mancata elezione del loro RL\$.**



**D. LGS. 3 AGOSTO 2009 N. 106**



**MODIFICHE  
SULLE SANZIONI E SUL SISTEMA SANZIONATORIO**

**(Titolo XII D. Lgs. 81/2008)**

D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009



Sulle sanzioni e sul sistema sanzionatorio

*Si riscontrano:*

- ➔ Una riduzione generale dell'ammontare delle sanzioni penali e amministrative e la loro rivalutazione quinquennale secondo l'indice Istat dei prezzi di consumo;
- ➔ Una applicazione delle procedure di estinzione dei reati di cui al D. Lgs. 758/94 anche alle violazioni che prevedono la sola ammenda;
- ➔ Una estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione con ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge;

**D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009**



**Sulle sanzioni e sul sistema sanzionatorio**

***Si riscontrano:***

- ➔** Una **riduzione della somma minima da pagare** (da 8.000 a 2.000 euro) in sostituzione dell'arresto per le contravvenzioni che prevedono la sola pena dell'arresto;
- ➔** Un **abbinamento in un'unica ipotesi** di reato di più violazioni ai requisiti di sicurezza di cui **agli Allegati IV e V** sui luoghi di lavoro e sulle attrezzature di lavoro;
- ➔** **L'abolizione di alcune sovrapposizioni** di sanzioni fra il Titolo I e i Titoli speciali.




D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009

## Sulle sanzioni e sul sistema sanzionatorio

*Si riscontra:*



E' stata confermata la pena esclusiva dell'arresto, anche se in misura ridotta, per il datore di lavoro di aziende che presentano particolari rischi:



qualora non ha effettuato la valutazione dei rischi e non ha elaborato il DVR;



qualora non ha frequentato il corso di formazione nel caso di svolgimento diretto del SPP.


D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 302 bis)



**NOVITA'**

Sul potere di disposizione

✓ ***Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove adottate volontariamente dal datore di lavoro, qualora ne riscontrino la non corretta adozione e salvo che il fatto non costituisca reato.***





D. Lgs. n. 81/2008  
coordinato con D. Lgs. n. 106/2009  
(art. 302 bis)

Sul potere di disposizione

NOVITA'



✓ **Avverso le disposizioni degli organi di vigilanza è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro 15 giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.**

**FINE DELLA  
PRESENTAZIONE**